

# Biologo nutrizionista: competenze

## Decisa puntualizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine

E. Landi

Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Roma

Con riferimento al tema della competenza del biologo a prescrivere diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che il biologo è l'unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete.

L'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di "valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo". Giacchè la valutazione dei bisogni nutritivi è qualificata dalla legge stessa come oggetto della professione, ne deriva che il risultato della valutazione dei bisogni nutritivi può rivolgersi al cliente nella forma della prescrizione di una dieta che il medesimo deve rispettare per il conseguimento dei fini che si prefigge.

Questa equivalenza o consequenzialità logica tra valutazione dei bisogni nutritivi e prescrizione della dieta è testualmente sancita dal regolamento emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero della Sanità 22.7.1993 n. 362 (pubblicato sulla G.U. 219 del 17.9.1993) il quale, peraltro, prima della sua emanazione è stato corredato dal parere favorevole del Consiglio di Stato in adunanza generale il 28.1.1993.

In questo regolamento si legge testualmente, tra l'altro, che la valutazione dei bisogni nutritivi e energetici dell'uomo può prendere corpo nella "determinazione della dieta ottimale umana individuabile in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche; e altresì nella determinazione di diete speciali per particolari, accertate, condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc."

Non solo la legge quindi, ma anche il regolamento governativo abilita il biologo ad eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed a prescrivere conseguentemente le opportune diete, e sarebbe il colmo che l'applicazione della legge e dei regolamenti governativi portasse alla commissione del reato di esercizio abusivo della professione. Del resto la stessa autorevole giurisprudenza amministrativa ha confermato che oltre alla legge costituisce fondamento delle competenze del biologo il predetto decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).

A proposito di orientamenti più recenti in tema di esercizio abusivo della professione la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto espressamente che molte pratiche, tra cui quelle che rientrano nella cosiddetta medicina alternativa, anche esse evidentemente finalizzate al mantenimento ed al recupero della salute, possono essere eseguite da chi non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica "purchè questi non le svolga qualificandosi come medico e, comunque, compiendo atti propri e tipici della professione medica, quale ad esempio il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci, giacchè in tal caso è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica (così la Cassazione, Sezione VI, 4.5.2005 n. 16626 in Guida al Diritto 2005 9.7.2005 pag. 81 e già prima Cassazione, Sezione VI, 10.4.2003 in Repertorio del Foro Italiano 2004, voce esercizio abusivo professione, n. 8)".

Applicando i principi sanciti dalla citata Sentenza 16626 l'unico obbligo che incombe al biologo è quello, ovviamente, di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci. Allorchè il biologo si mantiene all'interno di questi limiti, può con senso di responsabilità esercitare la professione di nutrizionista, come abbiamo detto riconosciutagli sia a livello di atti legislativi che a livello di atti regolamentari. Queste tesi, peraltro ovvie, trovano conferma nelle competenze e nelle conoscenze scientifiche che il biologo acquisisce durante il corso di studi della dura di 5 anni, in buona parte analogo di quello del corso di studi in medicina. Va, altresì, rilevato come la liberalizzazione del mercato delle professioni, introdotta anche in Italia da principi comunitari, comporta che professionisti, pur specializzati in settori differenti, svolgano attività in parte coincidenti. Si considerino i notai e gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti ed i geometri, i medici, i biologi e i chimici nel settore delle analisi, i dottori commercialisti, gli avvocati ed i ragionieri e gli esempi potrebbero continuare. Sul punto è molto precisa la Corte di Giustizia la quale utilizzando l'art. 49 del Trattato ed il connesso principio di libera prestazione dei servizi (inclusi quelli aventi carattere professionale ex art. 50, lett. d), ha affermato che non può esistere discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato



membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione in tal senso, anche qualora essa si applichi indistintamente (come nel caso di specie) ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorchè sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore dei servizi. Di conseguenza, afferma la Corte di Giustizia, la libera prestazione professionale, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale, tenuto conto comunque che l'applicazione di tali norme deve essere proporzionata rispetto allo scopo avuto di mira dal legislatore nazionale (v. Corte di Giustizia, sez. V, 25.10.2001 c. 493/99; sez. V, 25.10.2001 c. 49/98; sez. V, 15.3.2001 c. 165/98). L'evenienza della comunanza di attività professionale, peraltro, è espressamente previ-

sta dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24.5.1967 n. 396 dove si legge che l'elencazione delle competenze professionali riconosciute al biologo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti.

Il che significa che di norma possono esservi settori professionali in parte coincidenti, senza che questa circostanza susciti scandalo o determini effetti pregiudiziali per ognuno.

Non è più possibile quindi concepire le professioni come settori monopolistici, giacchè il monopolio completo di una professione è da lungo tempo terminato, sostituito da un terreno in parte comune dove viene di più apprezzato chi riesce a rendere meglio il servizio richiesto.